

Avv. Luana Danila Losasso

Viale dei Pini, 7

85050 Baragiano (PZ)

349.2316057 - avv.losasso@gmail.com

PEC losasso.luanadanila@cert.ordineavvocatipotenza.it

TRIBUNALE DI POTENZA

Sez. Lavoro

RICORSO

Con contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Per

LOSASSO MARIA (Cod. fiscale LSSMRA83R69G942R) nata a Potenza il 29.10.1983 e residente a Baragiano (PZ) alla Via Serra Pelina, 3;

BORLIZZI ELENA (Cod. fiscale BRLLNE87B60L419B) nata a Tricase (LE) il 20.02.1987 e residente a Corsano (LE) alla via Vittorio Emanuele, 63;

TRONNOLONE UGO (Cod. fiscale TRNGUO89T13G942R) nato a Potenza il 13.12.1989 e residente a Pignola (PZ) alla C.da Piancardillo, snc;

CARLUCCI FRANCESCO (Cod. fiscale CRLFNC87E23A717C), nato a Battipaglia (SA) il 23.05.1987 e residente a Baragiano (PZ) alla Via Serra del Mulino, 35;

MARGIOTTA LUCIO (Cod. fiscale MRGLCU87H08B936G), nato a Casarano (LE) l'8.06.1987 e residente a Ruffano (LE) alla Via Prolungamento G. Marconi, 9C;

SCUPOLA ANGELICA (Cod. fiscale SCPNLC90C48D851I) nata a Gagliano del Capo (LE) l'8.03.1990 e residente ad Acquarica del Capo (LE) in Via Cattaneo, 27;

ai fini della presente procedura tutti elettivamente domiciliati in Baragiano (PZ) al Viale dei Pini, 7, presso lo studio dell'Avv. Luana Danila Losasso (c.f. LSSLDN83D62G942L,) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandati in calce al presente atto e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche di cancelleria al seguente numero di telefax 0971 - 993688 o al seguente indirizzo di posta elettronica avv.losasso@gmail.com e/o a mezzo posta elettronica certificata PEC losasso.luanadanila@cert.ordineavvocatipotenza.it

- ricorrenti -

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in

persona del ministro *pro tempore*

AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA, in persona del dirigente *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del dirigente

pro tempore

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Potenza, al Corso XVIII Agosto, 46

- resistenti -

E nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie degli istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola di istruzione superiore di primo grado, classi di concorso AG77 (Flauto) , AN77 (Violoncello), AB77 (Chitarra), AJ77 (Pianoforte), A63 (Tecnologie Musicali)

- controinteressati -

PREMESSO CHE

- **LOSASSO MARIA** ha conseguito diploma di maturità nell'a.s. 2001/2002; diploma di Flauto presso il Conservatorio di Musica 'Gesualdo da Venosa' di Potenza il 5.10.2004; diploma accademico di II livello in discipline musicali – Flauto presso il Conservatorio 'Luisa D'Annunzio' di Pescara il 7.03.2007; diploma di specializzazione in Musicoterapia presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali 'A. Casella' de L'Aquila il 25.03.2011; è inserita nelle graduatorie di istituto della Provincia di Potenza, terza fascia, classe di concorso AG77 ed ha prestato servizio scolastico per complessivi 1285 giorni (al 28.02.2017) – attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo 'M. Carlucci' di Baragiano (PZ);

- **BORLIZZI ELENA** ha conseguito diploma di maturità nell'a.s. 2005/2006; diploma di Flauto traverso presso il Conservatorio di Musica 'T. Schipa' di Lecce il 7.07.2010; diploma accademico di II livello in discipline musicali – Scuola di Flauto – percorso formativo solistico- presso il Conservatorio 'T. Schipa' di Lecce il 24.10.2012; diploma accademico di II livello in discipline musicali – Scuola di Flauto – percorso formativo cameristico - presso il Conservatorio 'T. Schipa' di Lecce il 2.10.2014; è inserita nelle graduatorie di istituto della Provincia di Potenza, terza fascia, classe di concorso AG77 ed ha prestato servizio scolastico per complessivi 673 giorni (al 28.02.2017) – attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo 'Racioppi' di Moliterno (PZ) ;
- **TRONNOLONE UGO** ha conseguito diploma di maturità nell'a.s. 2008/2009; diploma di Violoncello presso il Conservatorio di Musica 'Gesualdo da Venosa' di Potenza il 13.07.2012; è inserito nelle graduatorie di istituto della Provincia di Potenza, terza fascia, classe di concorso AN77 ed ha prestato servizio scolastico per complessivi 1158 giorni (al 28.02.2017) – attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo 'M. Carlucci' di Baragiano (PZ);
- **CARLUCCI FRANCESCO** ha conseguito diploma di maturità nell'a.s. 2006/2007, diploma accademico di II livello in Musica elettronica, presso il Conservatorio 'Gesualdo da Venosa' di Potenza il 10.03.2015;
- **MARGIOTTA LUCIO** ha conseguito diploma di maturità nell'a.s.2005/2006; diploma di chitarra presso il Conservatorio di Musica di Matera il 23.09.2009; diploma accademico di II livello in Discipline musicali – Scuola di chitarra (percorso formativo solistico) presso il Conservatorio 'T. Schipa' di Lecce il 26.02.2013; è inserito nelle graduatorie di istituto della Provincia di Potenza, terza fascia, classe di concorso AB77 ed ha prestato servizio scolastico per complessivi 540 giorni – ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo 'G. Pascoli' di Pignola (PZ);
- **SCUPOLA ANGELICA** ha conseguito diploma di maturità nell'a.s. 2008/2009; diploma di pianoforte presso il Conservatorio 'F. Cilea' di Reggio Calabria il

5.07.2011; diploma accademico di Biennio Sperimentale di II livello in Discipline musicali – Pianoforte, presso l'Istituto superiore di studi musicali 'P. I. Tchaikovsky' di Nocera Terinese (CZ) il 9.07.2015; è inserita nelle graduatorie di istituto della Provincia di Potenza, terza fascia, classe di concorso AJ77 ed ha prestato servizio scolastico per complessivi 270 giorni – ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo 'Federico II di Svevia' di Lagopesole (PZ).

Dunque, tutti i ricorrenti risultano in possesso di diploma di maturità e di diploma AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).

Al fine di poter meglio esplicitare la questione che ci occupa, è opportuno distinguere tra le diverse tipologie di titoli accademici abilitanti all'insegnamento:

- Diploma accademico di I livello che si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, a seguito di un percorso triennale, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, ai sensi del D.M. del 28.04.2013. Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di I livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento;
- Diploma accademico di II livello, ottenuto all'esito di un corso di durata biennale, al quale si accede mediante diploma accademico di I livello o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, equivalente ad una laurea specialistica. Tale attestazione, oltre a certificare idonee competenze professionali, consente di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione e ricerca, ai dottorati di ricerca, ai diplomi accademici di specializzazione, ai diplomi di perfezionamento e Master;
- Diploma accademico a ciclo unico (vecchio ordinamento), rientrato in AFAM a seguito della riforma ed equiparato alle lauree vecchio ordinamento universitario.

Tanto chiarito, appare opportuno ricostruire l'*iter* di riforma del comparto di formazione musicale, poi confluito in AFAM.

La legge n. 508/1999 riforma le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza,

l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, *i quali costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.* I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

L'art. 4 della suddetta legge, come modificato dalla L. n. 268/2002 stabilisce che: “ *i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione; fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio*”.

Successivamente interviene la L. n. 228/2012 che all'art. 1 comma 107 stabilisce che:

“i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge (01.01.2013) e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il predetto termine fissato all'1.01.2013, relativo alla data di conseguimento del diploma AFAM, è poi stato più volte prorogato, al 31.12.2017 ed infine, con l'ultimo decreto cd.

Milleproroghe n. 244/2016 convertito nelle legge n. 19/2017 del 27.02.2017, ancora posticipato al **31.12.2021**.

Per cui, soltanto pochi giorni orsono, è stata ribadita l'equipollenza dei diplomi AFAM di II livello ai diplomi accademici di II livello, purché conseguiti (ad oggi) entro il 31.12.2021.

Peraltro, i titoli in possesso dei ricorrenti sono per loro stessa natura *Diplomi accademici di II livello*, a prescindere da qualsiasi equipollenza.

Ciò si evince in maniera lapalissiana dalla semplice lettura degli attestati (si veda documentazione allegata) che riportano la dicitura "Diploma accademico di II livello in discipline musicali".

Alla luce di tali prescrizioni normative, i titoli accademici AFAM devono essere abilitanti all'insegnamento.

Senonché, il Decreto Ministeriale n. 353/2014 all'art. 2 lett. B n. 4, prevedendo espressamente che hanno diritto ad essere inseriti nella seconda fascia, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, gli aspiranti in possesso di "*diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 137/2007*", ha inspiegabilmente inserito tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre per il diploma accademico di II livello AFAM viene richiesto come requisito aggiuntivo il Tirocinio Formativo Attivo.

Invero, come sopra evidenziato, l'art. 1 comma 107 della L. 228/2012, in particolar modo dopo la modifica operata dalla recentissima legge 19/2017, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM, conseguito entro il 31.12.2021, ai diplomi accademici di II livello, con valenza abilitante.

Appare evidentemente discriminante e disparitario consentire ai diplomati con maturità magistrale l'accesso diretto all'insegnamento, ed al contempo prevedere per i diplomati

AFAM, diplomati accademici di II livello, ossia sostanzialmente in possesso di titolo equivalente alla laurea magistrale (che mediamente hanno svolto un percorso formativo ulteriore rispetto al conseguimento del diploma di maturità, anche di 5-6-7-8 anni in più, percorsi altamente specializzanti) un requisito ulteriore, quale quello del Tirocinio Formativo Attivo.

Si evidenzia, che l'accesso al TFA avviene mediante concorso pubblico, con posti limitati, elemento questo che evidentemente e nei fatti rende estremamente difficile il conseguimento del tirocinio stesso, costituendo un vero e proprio sbarramento al percorso degli aspiranti docenti; inoltre, quei pochi che riescono ad accedere al TFA, dovranno svolgere questo percorso della durata di un ulteriore anno, oltre a sobbarcarsi un ingente costo (perché, naturalmente, il TFA è a pagamento).

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (PAS), prevista del decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, fino all'a.s. 2011/2012, almeno tre anni di servizio.

DIRITTO

1. Equipollenza dei titoli dei ricorrenti all'abilitazione all'insegnamento – discriminazione e disparità di trattamento tra diplomati AFAM e diplomati maturità magistrale – violazione e falsa applicazione L. 228/2012 in combinato disposto con la L. 19/2017

Come già ampiamente articolato, la L. 19/2017, intervenendo ulteriormente sul comma 107 dell'art. 1 della L. 228/2012, ha ulteriormente ribadito l'equipollenza dei diplomi AFAM di II livello ai diplomi accademici di II livello, purché conseguiti (ad oggi) entro il 31.12.2021, purché congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (requisiti, tutti, in possesso degli odierni ricorrenti).

La norma è chiarissima nell'equiparare i diplomi AFAM ai diplomi accademici di II

livello; a ben vedere, tale equiparazione è evidente guardando gli attestati in possesso dei ricorrenti, i quali recano espressamente la dicitura *‘Diploma accademico di II livello in discipline musicali’*.

Dunque, i diplomi AFAM in possesso dei ricorrenti sono per loro stessa natura diplomi accademici di II livello.

Alla luce di quanto sopra, appare irragionevole e discriminante la scelta compiuta dal D.M. 353/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – i quali danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre per il diploma AFAM viene richiesto un requisito aggiuntivo, ossia il TFA, percorso oneroso e per di più a numero chiuso.

Peraltro, uno dei ricorrenti, il Sig. Carlucci Francesco, diplomato AFAM in musica elettronica, non ha nemmeno la possibilità di accedere al Tirocinio Formativo Attivo, perché per il suo percorso non ne è stato istituito alcuno!

Per cui i diplomati AFAM, nonostante il titolo in loro possesso sia a tutti gli effetti un diploma accademico di II livello, oltre che dichiarato espressamente equipollente ai diplomi accademici di II livello (ossia, alla laurea) vengono inseriti in III fascia, ossia tra i non abilitati.

Gli odierni ricorrenti, sono quindi considerati dal MIUR docenti privi di abilitazione, pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti necessari all’insegnamento.

Gli istanti, infatti, sono potenzialmente assumibili con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti, svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti analoghi a quelli dei colleghi abilitati e di ruolo; ed anzi, alcuni di loro risultano attualmente in servizio, altri lo sono stati in passato.

Paradossalmente, i docenti inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula dei contratti, vengono formalmente definiti ‘insegnanti’, pertanto ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all’esercizio dell’attività didattica.

Lo stesso CNL di categoria dispone che *“il mancato possesso di idoneo titolo o della*

idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto”.

E’ palese l’illogicità di un sistema che, da un lato considera i precari di terza fascia ‘personale idoneo e qualificato allo svolgimento della professione docente’, al punto da affidare loro la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, e dall’altro lato li definisce ‘non abilitati’.

Il tutto in evidente contrasto con l’art. 97 Cost. che impedisce alle PP.AA. di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Portando il ragionamento alle estreme conseguenze, in applicazione dell’art. 33 Cost. il quale prevede l’abilitazione per l’esercizio della professione di insegnante, continuare a considerare non abilitati i precari inseriti in III fascia, porterebbe ad invalidare completamente verbali, registri, scrutini, diplomi ed intera formazione conseguita dagli studenti imbattutisi in un docente di III fascia!

2. Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE, del D.Lgs 206/2007- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,33, 35,36 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Carta Europea dei diritti fondamentali – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta e disparità di trattamento – Violazione di precetti di logica e razionalità – Travisamento e sviamento di potere

Le norme impugnate appaiono illegittime nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, *self-executing*, non consentono l’abilitazione all’attività professionale della docenza, di coloro che vantino il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale attività lavorativa.

Il D.M. 353/2014 definisce il personale docente inserito nelle graduatorie ‘possessore di titoli validi all’insegnamento e possessori di valida qualifica professionale’ abilitante all’insegnamento.

Né può ritenersi degna di considerazione la presunta mancanza di formazione professionale attribuita impropriamente al personale docente inserito in III fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto, in quanto è lo stesso Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola che stabilisce che deve essere garantita dall'Amministrazione, la *formazione in servizio*; senza considerare che, come già specificato, i ricorrenti sono dotati di esperienza maturata sul campo, considerati i numerosi giorni in cui hanno prestato servizio nella scuola.

Appurato che si tratta di soggetti in possesso di idoneo titolo di svolgimento della professione e pienamente formati, gli stessi rivendicano il possesso di un titolo abilitante.

Accertato, altresì, il valore abilitante all'insegnamento 'intrinseco' nei titoli di studio in possesso dei ricorrenti, del tutto ingiustificata appare la discriminazione tra titoli di laurea e diplomi considerati automaticamente abilitanti, come nel caso dei laureati in scienze della formazione primaria e di diplomati in maturità magistrale, conseguiti entro il 2002 (ai cui possessori spetta l'accesso diretto nella seconda fascia delle graduatorie senza dover sostenere alcuna ulteriore 'prova selettiva abilitante' a numero chiuso) ed altri diplomi, lauree e dottorati, per nulla di pregio inferiore, ma impropriamente privati del carattere abilitante in chiara violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Si ribadisce, altresì, l'assoluta arbitrarietà della previsione per cui la formazione iniziale dei docenti precari non abilitati, che vogliano insegnare nelle scuole secondarie italiane, presuma un corso di studi, finalizzato all'abilitazione, il cd. Tirocinio Formativo Attivo, a numero chiuso, costoso e, per alcuni percorsi di studi, nemmeno previsto ed istituito.

Anche in ambito comparatistico europeo, il meccanismo dei TFA appare del tutto illegittimo; infatti, negli altri paesi europei l'abilitazione all'insegnamento di fatto non esiste, essendo insita nel titolo di accesso, non certo conferita a seguito di concorso, che è procedura di reclutamento e non di abilitazione.

3. Risarcimento del danno da perdita di *chance* e risarcimento in forma specifica

L'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le rispettive

classi di concorso, ha causato agli stessi un danno ingiusto, oltre che un danno da perdita di *chance*.

Più specificamente, tale danno consiste in:

- impossibilità, per alcuni dei ricorrenti di ottenere un incarico annuale, e per altri, di avere precedenza nell'assegnazione di supplenze rispetto all'attuale illegittimo inserimento in terza fascia;
- impossibilità di avere maggiori opportunità di lavoro ai fini dell'acquisizione di un maggior punteggio nelle graduatorie;
- impossibilità di presentare domanda per l'inclusione delle cd. GAE (graduatorie ad esaurimento) e di ottenere, per questa via, la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Infine, un danno irreparabile potrebbe verificarsi, qualora, come spesso paventato, le graduatorie di terza fascia dovessero essere del tutto eliminate.

In tal caso, i ricorrenti verrebbero definitivamente esclusi da tutte le graduatorie.

Non vi è dubbio che le suddette circostanze, compresa quella di vedere svanita definitivamente la possibilità di ottenere in futuro un contratto a tempo indeterminato, avrebbero gravi ripercussioni sulle persone dei ricorrenti e sulle loro famiglie.

Il danno ingiusto provocato dall'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ben può consentire all'On. Le Giudice di prendere in considerazione l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.

Gli odierni resistenti invocano un pronunciamento che imponga alle Amministrazioni di riesaminare le loro posizioni, di aspiranti illegittimamente esclusi dalla fascia abilitante delle graduatorie di Istituto, con inclusione degli stessi nella seconda fascia di tali graduatorie, con riferimento alle relative classi di concorso.

La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende ammissibile il riconoscimento della necessità di un ampliamento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento.

Il MIUR è incorso in una responsabilità contrattuale per inadempimento, causato dall'illegittimità dei decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie di Istituto nonché del D.M. 353/2014 ed atti consequenziali, causando la perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze (*evento dannoso*), violando i principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità (*elemento soggettivo della colpa*).

4. Giurisprudenza

Diverse e copiose sono state le pronunce di altri Tribunali di merito che hanno riconosciuto in situazioni analoghe l'inserimento dei diplomati AFAM in II fascia delle graduatorie di istituto, in virtù del valore abilitante del titolo in loro possesso.

In questo senso:

Il Tribunale di Pavia, sez. lavoro, nel provvedimento del 14.09.2016, ha statuito che i diplomi AFAM sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento, condannando le Amministrazioni a provvedere con urgenza all'inserimento del ricorrente in seconda fascia.

Nello stesso senso si è pronunciato il Giudice del Lavoro di Salerno il 26.01.2017, affermando che: “... *i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di II livello con valenza abilitante*”.

Ancor più recentemente, il Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, nella pronuncia del 1° marzo 2017 ha ritenuto irragionevole la scelta ministeriale di non qualificare, quale titolo equivalente all'abilitazione all'insegnamento, quello rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sancendo il pieno diritto degli interessati ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitati, senza necessità di dovere attendere ulteriori percorsi a numero programmato.

Pronunce analoghe provengono dal Tribunale di Monza, Brindisi e Vallo della Lucania.

Tutto ciò premesso, i Sigg.ri Losasso Maria, Borlizzi Elena, Tronnolone Ugo, Carlucci Francesco, Margiotta Lucio e Scupola Angelica, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che il Tribunale adito voglia:

In via principale

- Ordinare alle Amministrazioni resistenti di riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici di II livello in possesso dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire immediatamente le parti ricorrenti nelle relative graduatorie di Istituto in seconda fascia, ciascuno per la propria classe di concorso ed in base al punteggio spettante e maturato, previa disapplicazione degli atti amministrativi aventi ad oggetto il diritto negato delle parti ricorrenti e di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente in danno delle parti ricorrenti, perché illegittimi e in contrasto con le disposizioni normative riportate in narrativa.

In via subordinata

- Condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica del danno subito dai ricorrenti, nonché al risarcimento del danno da perdita di *chance*.

Con condanna al pagamento di spese e compensi del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si produce documentazione come da separato indice.

Con riserva di ulteriormente produrre, documentare ed integrare.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Baragiano, 30 marzo 2017

Avv. Luana Danila Losasso

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, classi di concorso AG77, AN77, AJ77, AB77, A63 valide per il triennio 2014/2017 e per il prossimo triennio 2017/2020. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alle parti ricorrenti.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti a cui notificare il presente atto, unito alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede all'On.le Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza nell'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca o altro meglio individuato.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per i ricorrenti e, comunque, secondo il Consiglio di Stato sent. N. 106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del MIUR prevede un'apposita sezione all'indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_17/marzo, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanti oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) Quanto ai resistenti, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- b) Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito del MIUR, nell'apposita sezione dedicata alle notifiche per pubblici proclami o altro meglio individuato.

Potenza, 30 marzo 2017

Avv. Luana Danila Losasso